



LINARES PIZZO

NOTAI ASSOCIATI

----- (esente da bollo ai sensi dell'art. 82-----
-----D.Lgs. 3 giugno 2017, n. 117)-----
Repertorio n. 1440 Raccolta n. 987

-----VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI MEMBRI FONDATORI-----
-----DELLA "FONDAZIONE OLTRE IL BLU"-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il quattro agosto duemilaventuno-----
----- (4 agosto 2021)-----

In Milano, nel mio studio in Viale Luigi Majno n. 9,-----
Io sottoscritto **Andrea Pizzo**, Notaio in Milano, iscritto
nel Collegio Notarile di Milano, con il presente verbale,
che sono stato richiesto di redigere da parte del Presidente
della Fondazione di cui infra, signora **Fabrizia Rondelli**,--
-----DO ATTO-----

che alla mia costante presenza si è svolta-----
-----in data odierna-----

l'assemblea dei Membri Fondatori della-----
-----"FONDAZIONE OLTRE IL BLU"-----

con sede in Milano, Via Nino Oxilia n. 27, codice fiscale
97895320154, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
Private presso la Regione Lombardia con Decreto n. 792 del
13 luglio 2021 (Identificativo Atto n. 3020),-----
riunitasi, in forma totalitaria, mediante collegamento tele-
matico attraverso la piattaforma ZOOM di tutti gli interve-
nuti, ciascuno presso il proprio domicilio, di cui infra, e
io Notaio presso il mio studio - come consentito dalla nor-
mativa emergenziale attualmente vigente emanata al fine di
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus "COVID-19" - per discutere e deliberare
sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

*"1. Proposta di modifica dello statuto sociale, al fine di
conseguire la qualifica di ONLUS, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 460/1997.*-----

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti".-----

A tal fine, io Notaio, senza ritardi e nei tempi necessari
per la tempestiva degli obblighi di legge, procedo a verba-
lizzare lo svolgimento dell'assemblea, alla quale ho perso-
nalmente assistito come segue.-----

-----* * *-----

Alle ore quindici e minuti quindici assume la presidenza,
ai sensi dell'art. 24.3 dello statuto sociale, il Presidente
della Fondazione signora **Rondelli Fabrizia**, nata a Milano
il giorno 11 maggio 1963, domiciliata per la carica presso
la sede della Fondazione, la quale dà atto di quanto segue:-
* nell'odierna assemblea sono presenti tutti i membri fonda-
tori, facenti attualmente parte della Fondazione e aventi
diritto di voto, e precisamente:-----

--- Ballardini Giovanni, nato a Preore (TN) il 4 maggio
1950;-----

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO
DI MILANO - DP II

IN DATA 05/08/2021

AL N. 89118 - 1T

EURO 200,00

--- Landini Giancarlo, nato a Milano il 24 ottobre 1958;----
--- Pace Rocco, nato a Potenza il 15 settembre 1971;-----
--- Rondelli Fabrizia, nata a Milano il giorno 11 maggio
1963;-----
--- Viggiano Maria, nata a Filiano (PZ) il 20 settembre
1969;-----

* per l'organo amministrativo è presente l'intero Consiglio
di Amministrazione in persona del Presidente signora Fabri-
zia Rondelli e dei signori Giovanni Ballardini, Giancarlo
Landini, Rocco Pace e Maria Viggiano;-----

* non assiste all'adunanza alcun Membro Partecipante;-----

* nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno.-----

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei
presenti, dichiara regolarmente costituita l'odierna assem-
blea e idonea a discutere e deliberare sulle materie poste
all'ordine del giorno.-----

-----* * *-----

Passando alla trattazione, il Presidente espone all'assem-
blea che in data 23 luglio 2021 (con comunicazione prot.
2021/125671) l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale
della Lombardia ha respinto la richiesta di iscrizione della
Fondazione all'Anagrafe Unica delle ONLUS, di cui al D.Lgs.
460/1997.-----

In particolare, tale richiesta era stata presentata al fine
di beneficiare delle consistenti agevolazioni fiscali at-
tualmente ancora in vigore per tali tipologie di Enti, nelle
more che venga definitivamente istituito e reso operante il
Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017.-----

Precisa al riguardo il Presidente che tali agevolazioni si
rendono fondamentali per poter procedere all'acquisto
dell'immobile sito in Comune di Val di Nizza (PV), Fraz.
Nizza n. 37, della cui trattativa tutti i presenti sono a
conoscenza da tempo.-----

Prosegue il Presidente rendendo edotti i presenti che le mo-
difiche richieste dall'Agenzia delle Entrate - prodromiche
appunto all'acquisto della qualifica di ONLUS - avranno ef-
ficacia fino a quando la Fondazione non potrà finalmente i-
scriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(cd. RUNTS); a tale data, la Fondazione si doterà di un nuo-
vo statuto, interamente rivisto alla luce dei requisiti pre-
scritti dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa regolamentare
allora in vigore.-----

Procede quindi il Presidente ad illustrare ai Membri Fonda-
tori il nuovo testo dello statuto della Fondazione, integra-
to con le modifiche richieste al fine di adeguarlo alla nor-
mativa in materia di ONLUS, di cui al D.Lgs. 460/1997, com-
mentandolo articolo per articolo e nel suo complesso.-----

Esaurita la propria assertiva, il Presidente invita l'assem-
blea a discutere e deliberare.-----

A questo punto l'assemblea, con voto palese, come da proclamazione del Presidente, all'unanimità-----

-----DELIBERA-----

-----I-----

Di adottare un nuovo testo di statuto, recante al suo interno la disciplina in materia di ONLUS, di cui al D.Lgs. 460/1997, nella versione letta e illustrata dal Presidente all'assemblea, allegato al verbale dell'odierna assemblea.--

-----II-----

Di modificare conseguentemente la denominazione della Fondazione in-----

-----"FONDAZIONE OLTRE IL BLU ONLUS"-----

-----III-----

Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in via disgiunta tra loro, ciascun componente dell'organo amministrativo, affinché vengano poste in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di dare esecuzione alle suesposte deliberazioni nonché ad apportare al verbale dell'assemblea e all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS o per l'iscrizione in altri albi o registri.-----

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.-----

-----* * *-----

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", il nuovo testo di statuto della Fondazione, incorporante le modifiche deliberate.-----

Il presente atto consta di un foglio, scritto in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, su due pagine intere e quanto sin qui della terza.-----

Viene sottoscritto esclusivamente da me Notaio alle ore diciassette.-----

All'originale firmato:-----

Andrea Pizzo (L.S.)-----

-----STATUTO-----

Art. 1 - Costituzione-----

1.1. È costituita la Fondazione di partecipazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, denominata-----

-----"FONDAZIONE OLTRE IL BLU ONLUS"-----

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché alla normativa inerente alle ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico della medesima.-----

Si applicano alla Fondazione tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, tutt'ora in vigore, fino a quando non si realizzeranno le condizioni previste dall'art. 104, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ossia la piena ed integrale entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).-----

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

Art. 2 - Sede legale-----

2.1. La Fondazione ha sede legale in Milano.-----
Eventuali modifiche della sede legale dovranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione con le prescritte maggioranze ed in conformità con quanto previsto nel presente Statuto.-----

Art. 3 - Entità operative locali-----

3.1. Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed entità operative locali, di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie.-----

Art. 4 - Finalità e attività-----

4.1. La Fondazione, senza scopo di lucro e priva di legami partitici, è originata dalla volontà di famiglie lombarde che convivono con situazioni di difficoltà legate particolarmente alle varie e manifeste forme di autismo e disabilità intellettive.-----

4.2 La Fondazione mira a coinvolgere ed unire le famiglie lombarde che condividono situazioni di disabilità in una collaborazione costante e continuativa, al fine di:-----

- consentire l'interazione tra soggetti affetti da autismo e disabilità;-----

- sostenerli nell'organizzazione della loro vita per un possibile inserimento nella società.-----

4.3 Pertanto, essa è costituita al fine di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:-----

- 1) Assistenza sociale e socio-sanitaria in favore dei soggetti con autismo e disabilità intellettiva e delle loro famiglie, proponendosi di garantire loro una migliore qualità della vita ed una corretta gestione delle esigenze quotidiane e lavorative. La Fondazione potrà anche organizzare e gestire centri e strutture rivolti a tale scopo, idonei a favorire l'aggregazione ed il coinvolgimento delle persone con autismo e disabilità intellettiva, sia tra di loro che in contesti inclusivi quali: residenze protette casa-famiglia, soggiorni di vacanza, centri di formazione al lavoro, etc.;
- 2) Formazione e promozione dell'educazione dei soggetti autistici e disabili intellettivi al fine di consentire un eventuale inserimento nel mondo del lavoro, favorendo una loro vita partecipativa e di relazione;
- 3) Ricerca scientifica, in proprio ovvero svolta anche sinergicamente con altri Enti, sia pubblici che privati, nell'ambito dell'autismo e della disabilità intellettiva, secondo le modalità definite dal D.P.R. n. 135/2003.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

5.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà esercitare le seguenti attività connesse a quelle indicate nel precedente Art. 4, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e svolta nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, il tutto nei limiti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 460/1997, e precisamente:

- a) l'attività di formazione interna verso coloro che operano in nome e per conto della Fondazione (psicologi, educatori, personale d'assistenza, etc.) per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati;
- b) attività strumentali e accessorie quali l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e, più in generale, incontri informativi, inerenti le disabilità ed i tentativi di miglioramento della qualità della vita dei soggetti che ne sono affetti e delle loro famiglie;
- c) organizzare e promuovere convegni, seminari di studio, manifestazioni ed incontri nonché promuovere pubblicazioni dei relativi atti o documenti, negli ambiti di sua competenza al fine di favorire un organico contatto tra la Fondazione e studenti, operatori pubblici, operatori politici e sindacali e cittadini in genere al fine di far conoscere e promuovere l'attività della Fondazione;
- d) stipulare, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ogni opportuno atto o contratto, tra cui a titolo esemplificativo finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, acquisto e/o vendita di partecipazioni, locazioni, assunzione in concessione o comodato o acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o con privati;

- e) amministrare e gestire i beni di cui sia o divenga nel corso della sua esistenza proprietaria a qualsiasi titolo, locatrice, comodataria, o comunque che siano nella sua detenzione e/o possesso;-----
- f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;-----
- g) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----
- h) erogare premi e/o borse di studio a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di solidarietà sociale e finalità analoghe alle proprie, in conformità al comma 2-bis dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;-----
- i) promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi;-----
- l) promuovere e valorizzare l'attività di volontariato quale strumento di supporto nella ideazione e realizzazione di iniziative ed attività finalizzate a raggiungere gli scopi statutari.-----

Art. 6 - Patrimonio-----

6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

- a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi stabiliti dai Fondatori in sede di atto costitutivo ovvero successivamente anche dagli altri Membri della Fondazione.-----
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;----
- c) da ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio;-----
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;-----
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;-----
- f) da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, con espressa destinazione al patrimonio.-----

Art. 7 - Fondo di gestione-----

7.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:-

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;-----
- b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----
- c) eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati, senza espressa destinazione al patrimonio;-----
- d) contributi dei membri della Fondazione;-----
- e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;-----
- f) ricavi da prestazioni di servizi accessori come specificato all'art. 5.-----

7.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

Art. 8 - Membri della Fondazione-----

8.1. I Membri della Fondazione possono essere:-----

- Membri Fondatori;
- Membri Partecipanti;
- Membri Onorari.

8.2. Possono essere membri della Fondazione le persone fisiche e giuridiche ovvero altri enti, anche non riconosciuti, non aventi scopo di lucro.-----

Art. 9 - Membri Fondatori-----

9.1. I Membri Fondatori sono coloro che contribuiscono con il proprio know how e le proprie attività alla realizzazione degli scopi della Fondazione, sin dal momento della costituzione della Fondazione stessa, contribuendo alla dotazione del patrimonio iniziale e/o del Fondo di gestione iniziale.-

9.2. I Membri Fondatori sono riportati nell'atto costitutivo della Fondazione. In seguito potranno essere nominati come Fondatori altri membri da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, purché ottengano almeno la maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi componenti.-----

9.3. I Membri Fondatori condividono pienamente la visione e la missione della Fondazione, e a tal fine si impegnano a contribuire al suo sviluppo e a portarne i valori all'interno delle proprie attività professionali.-----

9.4. I Membri Fondatori hanno l'obbligo di contribuire al Fondo di dotazione iniziale e di alimentare il Fondo di gestione mediante il versamento della quota sociale annua determinata dal Consiglio di Amministrazione.-----

9.5. Il membro fondatore che non partecipa attivamente alle attività della Fondazione e/o non contribuisce al suo sviluppo e promozione può essere privato del diritto di voto nonché escluso dalle attività amministrative inerenti all'organizzazione della Fondazione su delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con votazione unanime.-----

Art. 10 - Membri Partecipanti-----

10.1. Possono divenire Membri Partecipanti, mediante la presentazione di una richiesta scritta, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che condividono la missione, le finalità e i valori della Fondazione e intendono contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.-----

10.2. I Membri Partecipanti si impegnano a contribuire allo sviluppo della Fondazione, nonché alla diffusione dei valori e delle finalità della stessa, sviluppandoli e applicandoli quotidianamente all'interno delle proprie attività professionali.-----

10.3. Sulle richieste di partecipazione alla Fondazione delibera il Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'eventuale diniego alla ammissione del richiedente deve essere motivato.-----

10.4. I Membri Partecipanti hanno l'obbligo di contribuire al Fondo di Dotazione iniziale e di alimentare il Fondo di Gestione mediante il versamento della quota di partecipazione e delle quote annuali determinate dal Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 11 - Membri Onorari-----

11.1. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta all'unanimità dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di Membro Onorario a persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che abbiano stretto con la Fondazione un legame particolarmente significativo o si siano distinti per particolari meriti nei suoi confronti, dimostrando la condivisione dei valori e degli scopi perseguiti dalla Fondazione.-----

11.2. I Membri Onorari non hanno l'obbligo di contribuire al Fondo di dotazione iniziale e/o di alimentare il Fondo di gestione, salva ed impregiudicata la loro facoltà di contribuzione volontaria.-----

Art. 12 - Adesione alla Fondazione-----

12.1. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato, delle domande di adesione dei nuovi membri della Fondazione.

12.2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.-----

12.3. La perdita della qualità di membro della Fondazione non determina in alcun modo il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o un corrispettivo per le prestazioni erogate.-----

12.4. Compete, altresì, al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei Membri della Fondazione.-----

Art. 13 - Esclusione-----

13.1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza due terzi dei suoi componenti, può, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, deliberare l'esclusione dei Membri della Fondazione, ad eccezione dei Fondatori riportati nell'atto costitutivo della Fondazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa: -----

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----
- c) compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;-----
- d) comportamento contrario alle norme statutarie.-----

13.2. In particolare, nel caso di persone giuridiche, l'esclusione può essere disposta, oltre a quelli precedentemente indicati, anche per i seguenti motivi:-----

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----
- b) apertura di procedure di liquidazione;-----
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

13.3. La qualità di Membro della Fondazione si perde di diritto al momento del decesso e non è trasmissibile.-----

13.4. I membri esclusi non potranno pretendere la restituzione dei contributi, beni e quant'altro conferito, donato e/o a qualsiasi titolo attribuito alla Fondazione antecedentemente alla loro esclusione.-----

Art. 14 - Recesso-----

14.1. Tutti i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di integrale adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora fossero di carattere pluriennale.-----

14.2. Il recesso dei Fondatori non comporta l'estinzione della Fondazione.-----

14.3. Ai Membri della Fondazione che recedono non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro donato e/o a diverso titolo conferito alla Fondazione.-----

Art. 15 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale-----

15.1. Gli eventuali frutti del patrimonio della Fondazione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento e la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

15.2. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.-----

Art. 16 - Organi-----

16.1 Sono Organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente della Fondazione;-----
- il Direttore Generale (ove nominato);-----
- il Comitato Esecutivo (ove nominato);-----
- l'Organo di controllo (ove nominato);-----
- l'Assemblea. -----

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione-----

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti variabile da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea a maggioranza dei votanti.-----

17.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di comprovata professionalità e competenza. Essi restano in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, e sono rieleggibili. -----

17.3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:-----

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;-----
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;-----
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;-
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;-----
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Città Metropolitana di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.-----

17.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino alla nomina del nuovo componente da parte dell'Assemblea.-----

17.5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

17.6. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:-----

- a) deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio di cui al successivo Art. 22;-----
- b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni,

legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;-----

c) determinare i criteri - ivi comprese le quote di adesione - in base ai quali i soggetti possono divenire Membri Partecipanti e dare corso alla loro adesione;-----

d) determinare le quote di conferimento annue al fondo gestione dei Fondatori e Partecipanti;-----

e) deliberare la partecipazione a società di capitali, con l'esclusiva finalità di gestione statico-conservativa del patrimonio;-----

f) eleggere il Vice Presidente, o i Vice Presidenti, nel qual caso si indicherà il Vicario;-----

g) adottare il regolamento sul proprio funzionamento;-----

h) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e gli eventuali compensi nell'ambito di un massimale definito annualmente dall'Assemblea;-----

i) proporre all'Assemblea l'inclusione di nuovi Membri Fondatori;-----

l) curare la tenuta del libro dell'Assemblea dei Membri Fondatori e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.-----

17.7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non riceveranno gettoni di presenza o compensi per la loro funzione di consiglieri se non diversamente stabilito dall'Assemblea nell'atto di nomina.-----

Art. 18 - Convocazione e quorum-----

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti quando se ne ravvisi l'opportunità, con avviso di convocazione trasmesso in forma scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.-----

18.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e l'ora.-----

18.3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età o, se nominato, dal Vice Presidente.-----

18.4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

18.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.-----

18.6. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario verbalizzante. Il verbale viene approvato nella riunione immediatamente successiva. Tuttavia, su istanza di un Consigliere, il verbale deve essere approvato e trascritto al termine dell'adunanza.-----

18.7. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti invitati dal Presidente della Fondazione.-----

Art. 19 - Presidente della Fondazione-----

19.1. Il Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i soci fondatori, e resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.-----

19.2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, rappresentandola in giudizio avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.-----

19.3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.-----

19.4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-

19.5. Il Presidente svolge altresì tutte le attività al medesimo delegate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente compie le attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo di Amministrazione.-----

19.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in caso di assenza di quest'ultimo dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.-----

Di fronte ai soci, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.-----

Art. 20 - Direttore Generale-----

20.1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Presidente della Fondazione, che ne stabilisce la durata dell'incarico.-----

20.2. Il Direttore Generale, laddove nominato, è il responsabile operativo della Fondazione, e in particolare:-----

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;-----

b) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;-----

c) è responsabile del personale;-----

d) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.-----

20.3. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

20.4. In caso di mancata nomina o di impedimento, le competenze del Direttore generale sono assunte dal Presidente, che potrà delegarle, in tutto o in parte, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega a norma di legge.-----

Art. 21 - Comitato Esecutivo-----

21.1. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al fine di delegare compiti e funzioni attinenti alla gestione della Fondazione, può istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero variabile di componenti, tutti individuati tra i consiglieri.-----

21.2. Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera che istituisce il Comitato esecutivo, determina le modalità di funzionamento dello stesso e il termine dell'incarico nonché il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

21.3. I componenti del Comitato Esecutivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, se non diversamente stabilito dal Consiglio nell'atto di nomina.-----

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio-----

22.1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

22.2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.---

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle previsioni di legge.-----

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della

seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.-----

22.3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili ed avanzi di gestione, del Fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve, comunque denominati, durante la vita della Fondazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Art. 23 - Organo di controllo -----

23.1. L'Assemblea della Fondazione può nominare un Organo di controllo, anche monocratico.-----

23.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. -----

23.3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.-----

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

23.4. L'Organo di controllo:-----

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

b) può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;-----

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;-----

d) i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su 23.5. La Fondazione può nominare quale Revisore dei Conti anche una società di revisione legale.-----

23.6. I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

23.7. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 24 - Assemblea-----

24.1. L'Assemblea è composta da tutti i Membri Fondatori, i quali esercitano il diritto di voto.-----

24.2. I Membri Partecipanti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.-----

24.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi componenti, con comunicazione scritta inviata ad ogni Membro della Fondazione almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e l'ora.-----

24.4. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea dei Fondatori si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

24.5. L'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti:-----

a) elegge i componenti nel Consiglio di Amministrazione;----
b) elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione;-----

b) nomina i componenti dell'Organo di controllo di cui all'Art. 23;-----

c) nomina i nuovi Membri Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dallo Statuto.-----

24.6. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera le modifiche dello Statuto. Il quorum della maggioranza assoluta precedentemente indicato deve necessariamente riferirsi anche alla maggioranza assoluta dei suoi componenti dei soci fondatori riportati nell'atto costitutivo della Fondazione.-----

24.7. L'Assemblea dei Fondatori inoltre può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi.-----

Art. 25 - Scioglimento-----

25.1. L'Assemblea, nei limiti consentiti dalla legge e con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei Membri Fondatori, delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della

1. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

25.2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.-----

25.3. La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di approvazione dell'Autorità competente al riconoscimento della Fondazione medesima può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.-----

25.4. La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:-----

- per volontà dell'Assemblea dei Fondatori;-----
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;-----
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità della Fondazione.-----

Art. 26 - Liquidazione-----

26.1. In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea, a maggioranza dei votanti, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 27 - Foro competente-----

27.1. Tutte le controversie fra i membri della Fondazione e quelle fra costoro e la stessa ovvero i suoi organi ed i componenti degli stessi, che riguardino la partecipazione alla fondazione, ovvero quest'ultima, ovvero il presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.-----

Art. 28 - Clausola transitoria e di rinvio-----

28.1. Le norme di cui al D.Lgs. 460/1997 nonché quelle contenute nel presente Statuto trovano applicazione e rimarranno vigenti finché non si verificheranno le condizioni previste dall'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.-----

Successivamente, qualora la Fondazione voglia continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali di legge, e nei tempi utili per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, l'assemblea dei Membri Fondatori delibererà l'adozione di un nuovo statuto sociale, conforme alla normativa prevista dal D.Lgs. 117/2017 e dai relativi Regolamenti di attuazione allora vigenti.-----

28.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni.-----

All'originale firmato:-----

Andrea Pizzo (L.S.) -----